



COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 20/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00**, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **Carlo Bettanin**. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Bertoia dott. Livio**.

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
BETTANIN CARLO	X	
DALLA RIVA EDDYS	X	
SBABO CRISTIAN	X	
POZZER FEDERICO	X	
GALASSO ALESSANDRO	X	
POZZER FABIOLA	X	
VIGATO FABIO	X	
POZZERA STEFANO	X	
RIZZO DAVIDE		X
MUNAFO' FRANCO	X	
GERON FLAVIA		X
BUSELLATO DANIELE	X	
DALLA RIVA NICOLA	X	

Presenti: 11 Assenti: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019 dispone che hanno diritto all'esenzione i soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU) che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni;

Richiamata la delibera di C.C. n. 45 del 28/12/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

Richiamata la delibera di C.C. n. 44 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU per l'anno 2021;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 31 Luglio 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso sarà previsto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che l'assorbimento della TASI nell'IMU (commi 738-783) ha definito un nuovo assetto del tributo immobiliare che si intende confermare anche per il 2022 con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5 per mille**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 e D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **9,1 per mille**;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6 per mille**;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5 per mille**;
- 2) aree fabbricabili ed i fabbricati del gruppo catastale A/10, B, C3, C4: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- 3) fabbricati del gruppo catastale A/2, A/3, A/4, A/6, A/7, C2, C6 diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze: aliquota pari al **10,6 per mille**;
- 4) immobili del gruppo catastale C1, D: aliquota pari al **9,1 per mille**.

B) Di confermare il valore di riferimento per le aree edificabili all'allegato A) della presente deliberazione.

C) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il **1° gennaio 2022**.

D) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

E) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Valli del Pasubio, 20/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Bertoia Livio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

Valli del Pasubio, 20/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rizzo Donatella

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Carlo Bettanin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bertoia dott. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 19/01/2022 al 03/02/2022.

Il Funzionario
Pianezzola Maria Grazia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bertoia dott. Livio



VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI I M U
ANNO 2022

A	D	E	F	G	H
	Centro VALLI	STARO e S.ANTONIO	Aree di Fondovalle	Aree sparse di Montagna	Codivolpe-Brandelleri (vedi planimetria alleg. A della G.C. 13/2004)
ZTO	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
Tessuto urb. tipo 3	€ 32,00	€ 29,00	€ 26,00	€ 16,00	€ 8,00
Tessuto urb. tipo 4	€ 40,00	€ 36,00	€ 32,00	€ 20,00	€ 10,00
Tessuto urb. tipo 5	€ 36,00	€ 32,00	€ 29,00	€ 18,00	€ 9,00
Tessuto urb. tipo 6			€ 26,00	€ 16,00	
Tessuto urb. tipo 7				€ 14,00	
Tessuto urb. tipo 8			€ 24,00	€ 15,00	
All'interno dei perimetri dei Centri Storici di Valli, Staro e S.Antonio, delle contrade in Zona "A" e di quelle in Zona "E/4" non viene pagato l'IMU terreni					
Per i terreni nei quali non è possibile l'edificazione di un fabbricato minimo di mq. 60,00 o non è possibile l'ampliamento di un fabbricato già esistente vi è una riduzione del valore pari al 20% .					
La riduzione del 20% di cui sopra non è applicabile ai terreni della zona Codivolpe-Brandelleri in quanto i valori della colonna H comprendono già i fattori di riduzione in oggetto.					